

**Giunta Regionale
Direzione Generale Sanità**

Data:

Protocollo:

Ai Direttori Generali delle ASL
Ai Direttori Generali AA.OO.

Ai Commissari Straordinari
degli IRCCS di diritto pubblico

Ai Legali Rappresentanti
degli IRCCS di diritto privato
degli Ospedali Classificati
delle Case di Cura Accreditate

Ai Direttori delle Direzioni Generali
Della Regione Lombardia
LORO SEDI

MB/GC/

CIRCOLARE n° 21/SAN

Oggetto: direttive per le amministrazioni pubbliche e private di competenza regionale, in applicazione della normativa in materia di divieto di fumo.

A seguito delle problematiche, da più parti segnalate, sull'interpretazione e l'applicazione della normativa vigente in materia di limitazione e di divieto di fumare e alla luce di nuove disposizioni legislative verificatesi recentemente, la Direzione Generale Sanità con questa Circolare intende precisare le procedure operative riguardanti l'applicazione del divieto di fumo.

Le seguenti direttive riguardano le Amministrazioni pubbliche ed anche le Aziende e le Istituzioni private esercenti servizi pubblici in regime di concessione o di appalto, ovvero di convenzione o accreditamento, regionali e di competenza regionale, sanitarie e non, per una uniforme applicazione delle disposizioni della Legge 11.11.1975, n.584, alla luce della Direttiva P.C.M. 14.12.1995.

Si precisa altresì che le seguenti direttive non riguardano le Amministrazioni pubbliche ed anche le Aziende e le Istituzioni private esercenti servizi pubblici in regime di concessione o di appalto, ovvero di convenzione o accreditamento, di competenza dello Stato presenti sul territorio regionale.

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI.

Si ritiene opportuno premettere alcuni riferimenti normativi:

- gli artt. 1 e 2 della Legge 11.11.1975, n° 584 forniscono un elenco nominativo dei luoghi dove deve essere applicato il divieto di fumare;
- il D. Lg.vo 03.02.1993, n. 29, all'art. 1, comma 2, fornisce l'elencazione delle pubbliche amministrazioni;
- il divieto va applicato in tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla pubblica amministrazione e dalle aziende pubbliche per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonché dai privati esercenti servizi pubblici per l'esercizio delle relative attività, sempre che si tratti, in entrambi i casi, di locali che in ragione di tali funzioni sono aperti al pubblico (art. 3, punto a, della Direttiva P.C.M. 14.12.1995);
- per locale "aperto al pubblico" s'intende quello al quale la generalità degli amministratori e degli utenti accede senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti (art. 3, punto b, della Direttiva P.C.M. 14.12.1995);
- la decisione del T.A.R. del Lazio del 17.03.1995, n. 462, ha dato un'interpretazione estensiva dell'art. 1, punto b, della Legge 11.11.1975, n. 584, nel senso che, ai fini della tutela dei non fumatori, debbano intendersi per *"locali chiusi adibiti a pubblica riunione non solo quelli di proprietà pubblica ma anche quelli di proprietà privata in relazione alla fruibilità degli stessi da parte di membri indifferenziati della collettività per il servizio che vi si rende o l'attività che vi si svolge"*;
- l'ordinanza del Consiglio di Stato del 14.05.1995, n. 687, ha stabilito che il divieto di fumare deve intendersi limitato agli *"ambienti chiusi di proprietà della pubblica amministrazione e negli altri locali pubblici o aperti al pubblico nei quali i cittadini devono recarsi in funzione dell'utenza di servizi resi dall'amministrazione"* per cui *"restano estranei all'ambito i locali di proprietà pubblica non aperti al pubblico e quelli di proprietà privata dove non vengono erogati servizi dell'amministrazione"*;
- il divieto va comunque applicato nei luoghi nominalmente indicati nell'art. 1 della Legge 584/75, ancorché non si tratti di locali aperti al pubblico nel senso sopra precisato, come le corsie di ospedali e le aule scolastiche e s'intende che fra le aule delle scuole di ogni ordine e grado sono comprese le università (art. 3, punto c, della Direttiva P.C.M. 14.12.1995);
- resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla Legge 584/75, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti (art.3, punto d, della Direttiva P.C.M. 14-12-1995);
- la D.G.R. del 24.04.1996, n.12284, indirizzata specificatamente ai coordinatori dei settori della Giunta e del Consiglio regionale ed inviata anche alle Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere ed agli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 4 del D.Lvo 502/92, richiama tali soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute nella Direttiva P.C.M. del 14.12.1995 (di cui essi erano diretti destinatari), al fine di promuovere una applicazione uniforme sul territorio regionale dei criteri interpretativi dettati dalla suddetta normativa in base alle disposizioni della Legge 11.11.1975, n. 584;
- la D.G.R. del 24.02.2000, n. 6/48472, elenca le competenze delle ASL in materia di applicazione del divieto di fumare;

- la Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 28.03.2001, nel suo paragrafo “*Elenco esemplificativo dei locali in cui si applica il divieto di fumo*” fornisce un elenco dettagliato dei “*locali chiusi adibiti a pubblica riunione*”, in cui vige il divieto di fumare.

Conseguentemente, si riassumono di seguito gli adempimenti che devono essere osservati in relazione all’oggetto da parte di Amministrazioni, Enti ed Istituzioni di competenza regionale.

Adempimenti per le Amministrazioni pubbliche:

- Devono essere individuati i locali nei quali si deve applicare il divieto di fumo, ai sensi dell’art. 1, punti a) e b) della Legge 584/75 e in osservanza dell’art. 3, punti a), b) e c) della Direttiva P.C..M. 14.12.95.
- Devono essere affissi nei locali individuati gli appositi cartelli con l’indicazione del divieto di fumare e della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e dell’autorità cui compete accertare le infrazioni, ai sensi dell’art.4 della Direttiva P.C.M. 14.12.1995, punto a).
Ove non si sia proceduto a nomina specifica, il nome da apporre sul cartello di divieto è quello del dirigente responsabile della struttura pubblica, ai sensi di legge e di regolamenti (Circolare Ministero della Sanità del 28.03.2001, n. 4).
- Devono essere individuati con atto formale, da parte dei dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio, in ciascuna di esse, uno o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzare e di riferirne all’autorità competente, come previsto dalla Legge 689/81, ai sensi dell’art.4 della Direttiva P.C.M. 14.12.1995, punto b).

Adempimenti per Aziende ed Istituzioni private esercenti servizi pubblici in regime di concessione o di appalto, ovvero di convenzione o accreditamento:

- Devono essere individuati i locali nei quali si deve applicare il divieto di fumare, sempre che si tratti di locali che, in ragione dell’esercizio di proprie funzioni istituzionali, sono aperti al pubblico, ai sensi dell’art. 1 – punti a) e b) della Legge 584/75 e in osservanza dell’art. 3, punti a), b) e c) della Direttiva P.C.M. 14.12.1995.
- Devono essere affissi nei locali individuati gli appositi cartelli con l’indicazione del divieto di fumo e della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e dell’autorità cui compete accertare le infrazioni, ai sensi dell’art.4 della Direttiva P.C.M. 14.12.1995, punto a).
I soggetti obbligati a vigilare sul rispetto del divieto e ad accertarne la violazione sono coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni d’autorità, assicurare l’ordine all’interno dei locali (Circolare Ministero della Sanità del 28.03.2001, n. 4).
- Dovrà essere il soggetto di cui al punto precedente (il responsabile della struttura, ovvero un dipendente o un collaboratore da lui incaricato) ad avere il compito di richiamare i trasgressori all’osservanza del divieto e a curare che le infrazioni siano segnalate mediante apposito rapporto ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell’art. 13 della Legge 689/81, così come specificato dall’art. 4 della Direttiva P.C.M. 14.12.1995, punto c).

SANZIONI

Anche in questo campo si reputa opportuno premettere che:

- La violazione del divieto di fumare viene sanzionata amministrativamente ai sensi dell'art. 7 della Legge 11.11.1975, n. 584, mediante il pagamento di una somma in danaro;
- La Legge 689/81 e il D. Lg.vo 507/99 sanciscono a livello statale le modalità attuative delle funzioni sanzionatorie;
- La L.R. 90/83 identifica a livello regionale le norme di attuazione della Legge 689/81;
- La sentenza della Corte Costituzionale n. 1034 del 27.10.1988 afferma che non spetta allo Stato indicare gli uffici competenti a ricevere il rapporto sulle violazioni, ex-lege n. 689/81, e in particolare, con riguardo all'art. 1 della Legge 584/75 relativamente al divieto di fumare nei luoghi chiusi, *“quando la proibizione di fumare si riferisce a luoghi, locali o mezzi sui quali si esercita la competenza regionale”*;
- La L.R. del 03.04.2001, n. 6, all'art. 58-quinquies, delega alle ASL le funzioni amministrative, già di pertinenza del Presidente della Giunta Regionale, in materia di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art.7 della Legge 584/75, regolamentate dalla Legge 689/81 e dalla L.R. 90/83, in ambiti di competenza regionale.

Si danno, di seguito, le indicazioni riportate al fine di attuare un corretto iter amministrativo sanzionatorio.

- La sanzione amministrativa già prevista dall'art.7 della Legge 584/75 è stata modificata per effetto dell' art.52, comma 20, della Legge 448 del 28.12.2001, che l'ha portata ad una somma variabile da € 25,00 a € 250,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni di età.
- L'art. 16 della L. 689/81 ammette il pagamento in misura ridotta della sanzione se il versamento viene effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione immediata, o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. In forza di tale norma il trasgressore può pagare un terzo del massimo o il doppio del minimo se più favorevole, oltre alle spese del procedimento in caso di avvenuta notificazione. Nel caso della sanzione relativa al divieto di fumo, per quanto detto sopra, è più favorevole il pagamento del doppio del minimo, pari a € 50,00, più eventuali spese del procedimento.
- L'art. 7 della L. 584/75 prevede una sanzione anche per coloro che sono tenuti a fare osservare il divieto e che vengano meno al compito loro assegnato. L'art. 52, comma 20, della Legge del 28.12.2001, n. 448, ha modificato l'entità di tale sanzione, che prevede il pagamento di una somma che va da € 200,00 a € 2.000,00. Anche in questo caso è applicabile l'art. 16 della Legge 689/81 in relazione alle modalità di pagamento della sanzione.

Applicazione della sanzione

- **Modalità di accertamento dell'infrazione:**

1. ***Nelle amministrazioni pubbliche di competenza regionale.***

Il funzionario preposto alla vigilanza ed all'accertamento dell'infrazione deve essere dotato di appositi moduli di processo verbale di contestazione, da compilarsi in triplice copia, una delle quali va consegnata al trasgressore, debitamente controfirmata dal medesimo e riportante eventuali sue osservazioni in merito, una da tenere agli atti dell'ente di appartenenza ed una da trasmettere all'autorità competente per territorio, nella fattispecie l'ASL, contestualmente al rapporto di cui all'art.9 della legge n.584/75 (allegato 1 o 2 e 4A). Si ricorda che il funzionario che ha accertato l'infrazione non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore, ai sensi delle leggi vigenti.

I compiti per i quali il funzionario è stato individuato e nominato si esauriscono con l'invio del suddetto rapporto all'ASL competente per territorio, che deve avvenire entro 60 giorni dalla data di contestazione.

2. ***Nelle Aziende ed Istituzioni private esercenti servizi pubblici in regime di concessione o di appalto, ovvero di convenzione o accreditamento.***

Il responsabile della struttura, ovvero il dipendente/collaboratore da lui incaricato, dopo aver richiamato i trasgressori all'osservanza del divieto di fumo, curerà che l'infrazione sia segnalata attraverso apposito rapporto alla ASL di competenza territoriale per la successiva contestazione della violazione e conseguente irrogazione della sanzione amministrativa, allegando apposito modulo (allegati 3 e 4B) di accertamento della violazione.

Il modulo dovrà essere compilato in triplice copia, una delle quali verrà consegnata al trasgressore, debitamente controfirmata dal medesimo e riportante eventuali sue osservazioni in merito, una verrà trattenuta agli atti della struttura di appartenenza ed una verrà trasmessa all'ASL.

- **Modalità di irrogazione e di pagamento della sanzione:**

Il modulo di processo verbale di accertamento-contestazione, il cui modello o fac-simile dovrà essere fornito dall'ASL di competenza territoriale, sarà predisposto da ognuna delle pubbliche amministrazioni e degli enti interessati, con lo specifico logo di appartenenza e con gli estremi normativi e giuridici di identificazione. Il modulo dovrà, inoltre, riportare gli estremi per il pagamento della sanzione, che saranno forniti dall'ASL competente per territorio, destinataria del pagamento stesso.

Analogamente, per i privati gestori di servizi della pubblica amministrazione in concessione o in appalto, oltre che in convenzione o in accreditamento, nel qual caso il modulo di processo verbale sarà di mero accertamento, il modello o fac-simile dovrà essere fornito dall'ASL di competenza territoriale ed essere predisposto da ognuna delle strutture interessate con gli specifici estremi giuridici di identificazione. L'ASL, all'atto del ricevimento del verbale di accertamento, provvederà ad avviare la procedura di contestazione della violazione commessa, che verrà notificata all'interessato unitamente agli estremi dell'ASL per il pagamento della sanzione, in quanto destinataria del pagamento stesso.

Il pagamento potrà avvenire in tre modi:

- ✓ direttamente agli sportelli degli Uffici Cassa delle ASL, presentandosi col modulo del processo verbale di contestazione;
- ✓ mediante bollettino di conto corrente postale intestato all'ASL di competenza territoriale;
- ✓ mediante bonifico bancario, sempre presentando lo stesso modulo del processo verbale di contestazione.

In caso di mancato pagamento della sanzione entro 60 giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale di violazione del divieto, spetta all'ASL procedere, ai sensi di legge, all'ingiunzione del pagamento medesimo.

- **Autorità competente a irrogare le sanzioni e a ricevere il rapporto.**

Come già ricordato in premessa, per effetto delle L. R. 6/2001, con l'art. 58-quinquies, sono state delegate alle Aziende Sanitarie Locali le funzioni amministrative in materia di accertamento e irrogazione delle sanzioni inerenti la violazione del divieto di fumare nell'ambito di: servizi di trasporto pubblico di competenza regionale; luoghi, locali o mezzi sui quali si esercita - in proprio o per delega - competenza regionale; uffici o strutture della regione o aziende o istituzioni da essa dipendenti.

Pertanto le ASL sono state delegate a ricevere sia il rapporto sulle violazioni accertate, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, sia l'introito delle somme riscosse a seguito dell'irrogazione della sanzione, per effetto della L. R. 6/2001 e della L. R. 90/83, artt. 3 e 10.

Le somme introitate dalle ASL per la violazione della normativa sul divieto di fumare vanno trattenute dalle stesse ASL nell'ambito del loro esercizio finanziario, in ottemperanza alla delega di cui L. R. 6/2001.

Quanto sopra ha valore sia nel caso che il pagamento della sanzione avvenga entro i 60 giorni previsti dalla normativa vigente, sia nel caso di successiva ingiunzione del pagamento medesimo da parte dell'ASL.

Compiti di vigilanza e di pertinenza amministrativa delle ASL.

Le ASL, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, sono tenute in via prioritaria a:

- Verificare che le diverse amministrazioni, strutture ed enti di competenza regionale abbiano: individuato le aree assoggettate a divieto; i funzionari incaricati di procedere alle contestazioni delle eventuali infrazioni della norma; apposto la cartellonistica di divieto di fumo conforme alle norme vigenti.
- Organizzare corsi di formazione per il personale deputato alle attività di vigilanza.
- Fornire alle amministrazioni pubbliche, sanitarie e non, di competenza regionale, un modello di modulo di verbale di accertamento e contestazione della violazione del divieto di fumare con indicazione degli estremi dell'ASL per il conseguente pagamento delle sanzioni accertate (allegato 2); tale modulo, contestualmente al rapporto (allegato 4A), in caso di avvenuta violazione del divieto di fumare, una volta compilato, dovrà essere inviato all'ASL di competenza, per i successivi adempimenti.
- Fornire alle strutture private, esercenti servizi pubblici in regime di concessione o di appalto, ovvero di convenzione o accreditamento, sanitarie e non, un modello di modulo di verbale di accertamento della violazione del divieto di fumare (allegato 3). Tale modulo, contestualmente al rapporto (allegato 4B), in caso di avvenuto accertamento della violazione del divieto di fumare, una volta compilato, dovrà essere inviato all'ASL di competenza, per i successivi adempimenti.
- Ricevere il rapporto, corredato del verbale di accertamento e/o contestazione della violazione del divieto di fumare, in quanto delegata dalla L.R. 6/2001, comma 58-quinquies, quando la violazione sia stata rilevata:
 - nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico rientranti nella competenza regionali;
 - nell'ambito di luoghi, locali o mezzi sui quali le regioni esercitano competenze proprie e delegate;
 - nell'ambito degli uffici o delle strutture della regione o di aziende o istituzioni ad essa dipendenti.
- Relazionare annualmente all'Unità Organizzativa Prevenzione della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia in merito all'osservanza delle norme sul divieto di fumo e al numero di infrazioni annuali contestate, utilizzando la modulistica già trasmessa con circolare del 31 marzo 1999 n.25/SAN.

Per l'applicazione delle direttive in oggetto, in ogni servizio ed ufficio centrale e decentrato di competenza regionale, le Direzioni Generali sono tenute a comunicare alle ASL competenti per territorio, l'elenco degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dalla Regione Lombardia, di cui all'art. 48 dello Statuto regionale e funzionalmente collegate con il rispettivo settore di riferimento, nonché delle aziende private esercenti servizi pubblici in regime di concessione, di appalto, di convenzione o accreditamento, le cui funzioni siano direttamente connesse al settore medesimo.

Al tempo stesso, le ASL sono tenute a comunicare le seguenti direttive a tutte le strutture sanitarie in regime di convenzione (es. medici di medicina generale) e di accreditamento.

Si applica la presente procedura in virtù della L. R. 6/2001 che delega alle ASL le funzioni amministrative in materia di accertamento delle violazioni del divieto di fumare, di cui alla Legge 584/75 e quelle di irrogazione delle sanzioni con relativo conseguente introito e trattenimento dei pagamenti, individuandole altresì come autorità competenti a ricevere il rapporto sulle violazioni accertate.

Confidando in un puntuale adempimento, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale
Dr. Renato Botti

All.1

LOGO ASL

(Decreto cost. n. del)
Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N°.....

Tel.
Telefax

STRUTTURA
VERBALE N°
OVE SUSSISTA, ESTREMI DI NOTIFICA DEL VERBALE.....

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO E DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ alle ore _____
presso il locale destinato a _____
ubicato presso la struttura _____,
il sottoscritto _____,
nella sua veste di funzionario incaricato, con atto formale n. _____,
della vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo e dell'accertamento e contestazione della
violazione di detto divieto, così come previsto dalla Legge 11.11.1975, n. 584, integrata dalla
Direttiva P.C.M. 14.12.1995,

CONTESTA

ai sensi dell'art. 14 della Legge 689/81, al Sig. _____
nato a _____ il _____
residente in _____ via _____ n. _____
identificato a mezzo di _____,
la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge 11.11.1975, n. 584, sanzionabile
amministrativamente ai sensi dall'art. 7 della medesima, per aver disatteso il divieto di fumare
indicato da apposito cartello segnaletico.

Per la violazione di cui trattasi il trasgressore sopra identificato potrà pagare, ai sensi dell'art. 16 della
Legge 689/81, entro il termine di gg. 60 dalla data della contestazione o notificazione del presente
verbale, con effetto liberatorio e in misura ridotta, pari al doppio del minimo della sanzione prevista
(che va da € 25,00 a 250,00), la somma di **€ (Euro) 50,00** alla ASL di _____,
tramite versamento agli sportelli degli Uffici Cassa, oltrechè mediante bollettino di c/c postale
n. _____ intestato a _____,
oltrechè mediante bonifico bancario tramite Banca _____,
riportando nella causale del versamento data e numero del presente verbale.

La sanzione è raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di lattanti o di bambini sino ai 12 anni d'età.

Il trasgressore sopra identificato dovrà informare dell'avvenuto pagamento l'Ufficio Competente per i Procedimenti Sanzionatori della ASL di _____, presentando o inviando copia della quietanza, al fine di consentire l'immediata archiviazione del procedimento sanzionatorio a suo carico.

Trascorsi inutilmente 60 giorni, l'Azienda Sanitaria Locale procederà nei termini e nei modi di legge all'ingiunzione del pagamento stesso.

E' facoltà del trasgressore sopra identificato inviare, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del presente verbale, scritti difensivi, documenti o richiesta di audizione personale a: "ASL di _____ - Organo Giudicante Sanzioni Depenalizzate - Sede di _____ Via _____".

All'atto dell'accertamento il trasgressore sopra identificato spontaneamente dichiara:

“ _____

_____”

Il presente verbale viene stilato in tre copie, una delle quali viene rilasciata all'interessato.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA PARTE

IL VERBALIZZANTE

LOGO ENTE

(Decreto cost. n. del)
Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N°

Tel.

Telefax

STRUTTURA

VERBALE N°

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO E DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ alle ore _____
presso il locale destinato a _____
ubicato presso la struttura _____,
il sottoscritto _____,
nella sua veste di funzionario incaricato, con atto formale n. _____,
della vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo e dell'accertamento e contestazione della
violazione di detto divieto, così come previsto dalla Legge 11.11.1975, n. 584, integrata dalla
Direttiva P.C.M. 14.12.1995,

CONTESTA

ai sensi dell'art. 14 della Legge 689/81, al Sig. _____
nato a _____ il _____
residente in _____ via _____ n. _____
identificato a mezzo di _____,
la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge 11.11.1975, n. 584, sanzionabile
amministrativamente ai sensi dall'art. 7 della medesima, per aver disatteso il divieto di fumare
indicato da apposito cartello segnaletico.

Per la violazione di cui trattasi il trasgressore sopra identificato potrà pagare, ai sensi dell'art. 16 della
Legge 689/81, entro il termine di gg. 60 dalla data della contestazione del presente verbale, con
effetto liberatorio e in misura ridotta, pari al doppio del minimo della sanzione prevista (che va da €
25,00 a 250,00), la somma di **€ (Euro) 50,00** alla ASL di _____,
tramite versamento agli sportelli degli Uffici Cassa, oltrechè mediante bollettino di c/c postale
n. _____ intestato a _____,
oltrechè mediante bonifico bancario tramite Banca _____,
riportando nella causale del versamento data e numero del presente verbale.

La sanzione è raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di lattanti o di bambini sino ai 12 anni d'età.

Il trasgressore sopra identificato dovrà informare dell'avvenuto pagamento l'Ufficio Competente per i Procedimenti Sanzionatori della ASL di _____, presentando o inviando copia della quietanza, al fine di consentire l'immediata archiviazione del procedimento sanzionatorio a suo carico.

Trascorsi inutilmente 60 giorni, l'Azienda Sanitaria Locale procederà nei termini e nei modi di legge all'ingiunzione del pagamento stesso.

E' facoltà del trasgressore sopra identificato inviare, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del presente verbale, scritti difensivi, documenti o richiesta di audizione personale a: "ASL _____ - Organo Giudicante Sanzioni Depenalizzate - Sede di _____ Via _____".

All'atto dell'accertamento-contestazione il trasgressore sopra identificato spontaneamente dichiara:

“ _____

_____”

Il presente verbale viene redatto in tre copie, una delle quali viene rilasciata all'interessato, una viene trattenuta agli atti della struttura presso la quale è avvenuto l'accertamento-contestazione ed una viene trasmessa all'ASL, competente a ricevere il rapporto e ad irrogare la sanzione amministrativa. Letto, confermato e sottoscritto.

LA PARTE

IL VERBALIZZANTE

All. 3 (da utilizzare in caso di strutture private, esercenti servizi pubblici in regime di concessione o di appalto, ovvero di convenzione o accreditamento)

INTESTAZIONE ENTE/DITTA

Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N°

Tel.

Telefax

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI AVVENUTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 584/75

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ alle ore _____
il sottoscritto _____

incaricato dell'osservanza del divieto di fumare previsto dall'art. 1 della Legge 11.11.1975, n. 584,
così come integrata dalla Direttiva P.C.M. 14.12.1995, nella sua veste di:

- titolare della Ente/ Ditta in intestazione
- delegato dal titolare della Ditta/Ente in intestazione

HA ACCERTATO

che il Sig. _____ nato a _____

il _____ residente in _____

Via _____ n. _____, ha violato le disposizioni di cui alla Legge
11.11.1975, n.584, violazione sanzionabile amministrativamente ai sensi della stessa normativa, in
quanto non ha rispettato il divieto di fumare, indicato da apposito cartello segnaletico, apposto ai
sensi di legge, presso il locale _____.

Per quanto osservato viene redatto il presente processo verbale, che si inoltra unitamente al
rapporto, all'Ufficio Competente per i Procedimenti Sanzionatori della ASL di
_____ per l'irrogazione delle sanzioni di legge.

All'atto dell'accertamento il Sig. _____ spontaneamente dichiara:

“ _____

_____”

Il presente verbale viene redatto in tre copie, una delle quali viene rilasciata all'interessato, una viene
trattenuta agli atti della struttura presso la quale è avvenuto l' accertamento ed una viene trasmessa
all'ASL, competente a ricevere il rapporto e ad irrogare la sanzione amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA PARTE

L'INCARICATO DELLA VIGILANZA

All.4A

LOGO ENTE

(Decreto cost. n. del)

Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N°

Tel.

Telefax

All' ASL.....

Via/P.za.....

Città

All'Ufficio Competente Procedimenti Sanzionatori

Luogo e data

Prot. n°

Oggetto : Rapporto di avvenuta contestazione di violazione del divieto di fumare di cui all'art. 1 della Legge 584/75.

Il/La sottoscritto/a,, nella sua veste di funzionario incaricato della vigilanza e accertamento/contestazione della violazione del divieto di fumare di cui all'art. 1 della Legge 584/75 presso la struttura..... dell', con la presente nota informa di aver contestato in data.....alle ore l'infrazione di cui all'oggetto al/alla Sig./Sig.ra....., nato/a a il....., residente in in via/piazza.....n°....., all'uopo identificato/a.

In allegato al presente rapporto, steso ai sensi dell'art. 9 della Legge 584/75, si trasmette copia del processo verbale compilato per l'occasione, ai fini dell'attuazione degli adempimenti di specifica pertinenza e competenza alla luce delle normative vigenti.

Il funzionario incaricato
Nome e cognome

All. 4B (da utilizzare in caso di strutture private, esercenti servizi pubblici in regime di concessione o di appalto, ovvero di convenzione o accreditamento)

INTESTAZIONE ENTE/DITTA

Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N°

Tel.

Telefax

All' ASL.....

Via/P.za.....

Città

All'Ufficio Competente Procedimenti Sanzionatori

Luogo e data

Oggetto : Rapporto di avvenuto accertamento di violazione del divieto di fumare di cui all'art. 1 della Legge 584/75.

Il/La sottoscritto/a,, nella sua veste di incaricato della vigilanza e accertamento della violazione del divieto di fumare di cui all'art. 1 della Legge 584/75 presso la presente struttura, con questa nota informa di aver accertato in data.....alle ore l'infrazione di cui all'oggetto da parte del/della Sig./Sig.ra....., nato/a..... il....., residente in via/piazza.....n°....., all'uopo identificato/a.

In allegato al presente rapporto, steso ai sensi dell'art. 9 della Legge 584/75, si trasmette copia del processo verbale compilato per l'occasione, ai fini dell'attuazione degli adempimenti di specifica pertinenza e competenza alla luce delle normative vigenti.

L'incaricato
Nome e cognome